

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“Filò Sant'Andrea”

Parte I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione e sede

1. è costituita, nel rispetto del codice civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale "Filò Sant'Andrea".
2. L'associazione ha sede in piazza Arrigo Boito, 5 Fraz. Polpet di Ponte nelle Alpi (BL).
3. La variazione della sede non comporta la modifica dello statuto.

Art. 2 - Statuto

1. L'associazione "Filò Sant'Andrea" è disciplinata dal presente statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della legge n. 383/2000, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardante gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

Art. 3 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di utilità e di promozione sociale.
2. L'associazione si ispira ai principi evangelici dell'accoglienza, dell'incontro, della reciprocità, della solidarietà, della condivisione, della comunione tra le persone e della sobrietà per contribuire, con gesti concreti, alla crescita e al bene della persona e della comunità costituita sulle relazioni umane.
3. L'associazione opera nel contesto della comunità locale, aprendo le proprie prospettive e le proprie azioni alla comunità umana nel suo complesso.
4. Sono compiti dell'associazione:
 - a) proporre e organizzare eventi ricreativi, educativi e culturali per realizzare momenti di aggregazione sociale e per tessere legami personali, in collaborazione con le parrocchie, i gruppi, i circoli, i comitati frazionali, le società sportive, le associazioni di volontariato e le altre associazioni, rivolgendosi in particolar modo alle persone non aggregate nelle realtà associative locali;
 - b) offrire spazi e occasioni ai giovani, agli adulti e agli anziani perché possano coltivare le proprie passioni socializzanti ed edificanti;
 - c) collaborare alla creazione e alla fruibilità di spazi comuni di incontro della realtà locale;
 - d) contribuire all'inserimento dei giovani, degli adulti, degli anziani e delle famiglie nella comunità locale, nelle sue articolazioni;
 - e) operare per la promozione umana nelle varie condizioni sociali, familiari e di salute.
5. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di attività complementari a quelle statutarie e a quelle ammesse dalle leggi in materia.

Parte II - Soci

Art. 4 - Soci

1. Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. Per essere ammesso a socio il richiedente deve presentare domanda al consiglio direttivo, compilando l'apposito modulo predisposto dall'associazione, contenente le proprie complete generalità ed eventualmente l'indirizzo e-mail, impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Il consiglio direttivo delibera sulle domande di ammissione entro 3 (tre) mesi; l'eventuale diniego dovrà essere motivato. L'assemblea successiva ratifica o respinge l'ammissione con voto segreto.
4. La qualità di socio è a tempo indeterminato. Decade nel momento in cui si verificano:
 - a) il decesso;
 - b) il recesso volontario comunicato per iscritto al consiglio direttivo;
 - c) il mancato pagamento della quota annuale;
 - d) l'assunzione di comportamenti contrari alle finalità del presente statuto; in tal caso il socio può essere escluso su proposta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci.
5. L'esclusione sarà deliberata dall'assemblea, con voto segreto e dopo aver ascoltato le controdeduzioni dell'interessato.
6. Resta salva la possibilità di ricorrere avverso il provvedimento di esclusione all'Autorità Giudiziaria, secondo le modalità fissate dall'articolo 24 del Codice Civile.
7. La quota associativa è nominativa e intrasmissibile.
8. I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'assemblea generale dei soci.
2. I soci maggiori di anni sedici hanno diritto di voto in assemblea. Possono essere eletti alle cariche sociali i soci che hanno raggiunto la maggiore età.
3. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività istituzionali, previa delibera del consiglio direttivo.
4. I soci devono versare nei termini la quota associativa, rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
5. I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario, gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Parte III- Organi sociali.

Art. 6 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'assemblea dei soci;
 - b) il consiglio direttivo;

- c) il presidente.
- 2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 7 - Assemblea

1. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.
2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal presidente o da chi ne fa le veci, per moto proprio o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario o su richiesta scritta al presidente da parte di almeno un decimo dei soci.
3. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
4. La convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria avviene mediante avviso scritto da inviare a ciascun socio tramite sms, posta elettronica o posta ordinaria e tramite avviso pubblico esposto sulla bacheca associativa con un preavviso di almeno 10 giorni.
5. L'avviso personale e l'avviso pubblico devono contenere la data fissata per la riunione, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori.
6. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea, che a sua volta nomina il segretario.

Art. 8 - Compiti dell'assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve:
 - a) approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
 - b) fissare l'importo della quota sociale annuale e i termini del versamento;
 - c) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - d) approvare l'eventuale regolamento interno;
 - e) ratificare o respingere le richieste di ammissione dei nuovi soci;
 - f) deliberare in via definitiva sull'esclusione dei soci;
 - g) eleggere il consiglio direttivo;
 - h) deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

Art. 9 - Validità delle assemblee.

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
2. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. Le deliberazioni sono espresse con voto palese. Le deliberazioni vengono espresse con voto segreto quando riguardano persone e quando l'assemblea lo ritenga opportuno.
3. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 10 - Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario dell'assemblea e sottoscritto dal presidente dell'assemblea. Il verbale viene conservato presso la sede dell'associazione.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 11 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di undici membri, eletti dall'assemblea tra i soci, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per massimo 3 mandati consecutivi.
2. Il consiglio, una volta eletto, è convocato entro 10 giorni dal componente più anziano di età, che lo presiede provvisoriamente, per l'elezione tra i propri membri del presidente, del vicepresidente e del segretario.
3. Ove un membro cessa dalla carica, il consiglio provvederà alla sostituzione con il primo dei non eletti, o, in mancanza, per cooptazione scegliendo il nuovo componente tra i soci. Il prescelto rimarrà in carica fino alla successiva assemblea che provvederà all'elezione del consigliere.
4. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, i membri rimasti in carica dovranno provvedere entro 60 gg. alla convocazione dell'assemblea per il rinnovo del consiglio direttivo.
5. Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. Il consiglio direttivo deve:
 - a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
 - b) redigere i rendiconti economico-finanziari da presentare all'assemblea;
 - c) deliberare in merito alle domande di nuove adesioni da sottoporre alla ratifica dell'assemblea;
 - d) redigere i programmi di attività di promozione sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
 - e) favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione;
 - f) attuare la gestione operativa dell'associazione;
 - g) predisporre e proporre alla discussione dell'assemblea l'eventuale regolamento per il funzionamento dell'associazione.
8. Nell'esercizio delle sue funzioni il consiglio direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.
9. Le riunioni del consiglio direttivo sono aperte ai soci senza diritto di parola. Ad esse possono partecipare senza diritto di voto le persone convocate dallo stesso consiglio.

Art. 12 - Presidente

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione e la firma sociale, presiede e convoca il consiglio direttivo; convoca le riunioni dell'assemblea dei soci.
2. Il presidente è eletto dal consiglio, tra i propri membri, nella prima seduta, a maggioranza assoluta.
3. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue mansioni spettano al vicepresidente.

Parte IV - Patrimonio, entrate e bilancio.

Art. 13 - Patrimonio

1. Il patrimonio è costituito da:
 - a) i fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - b) i contributi, le erogazioni, le donazioni e i lasciti;
 - c) i beni mobili e i beni immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione.
2. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede sociale e consultabile da tutti i soci.

Art. 14 - Risorse economiche.

1. L'associazione trae le risorse per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da ogni entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale, quali ad esempio:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore;
 - c) contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
 - d) entrate derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
 - e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - f) ogni altro tipo di entrate ammesso dalla legge 383/2000.
2. I proventi dell'associazione non possono, in nessuna forma, essere divisi tra gli associati.

Art. 15 - Erogazioni, donazioni e lasciti

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal consiglio direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
3. Il presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 16 - Rendiconto economico-finanziario

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal consiglio direttivo, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea per la libera consultazione di ogni associato e approvato dall'assemblea generale ordinaria.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato dall'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 17 - Avanzi di gestione

1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per l'attuazione delle

attività istituzionali.

Art. 18 - Convenzioni e rapporti di lavoro

1. L'associazione può stipulare, su delibera del consiglio direttivo, convenzioni con soggetti privati o pubblici.
2. I soci che svolgono attività in regime di convenzione devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
3. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti e assimilati e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 19 - Responsabilità

1. L'associazione non è responsabile degli atti compiuti dai componenti gli organi sociali o dai singoli soci, qualora questi atti non siano stati espressamente deliberati dal consiglio direttivo.

Parte V - Disposizioni finali

Art. 20 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, dopo la liquidazione, dedotte le passività, a finalità di utilità sociale.

Art. 21 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme vigenti che disciplinano la materia.